



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ricerca medica,
biologica, veterinaria e similari**

Periodo: 01/06/2025 - 31/05/2028 (+ due anni opzionali)

CAPITOLATO D'APPALTO



- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 4 VARIAZIONI CONTRATTUALI
- ART. 5 REVISIONI CONTRATTUALI
- ART. 6 UNITA' LOCALI (vedi *Allegato 2*)
- ART. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO 1
- ART. 8 FORNITURE PER IL CONFEZIONAMENTO, LO STOCCAGGIO TEMPORANEO ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO 1
- ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTANTE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ELENCATI ALL'ART. 1 PUNTO 1
- ART. 10 TEMPI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO 1 E 2
- ART. 11 PRELIEVO IN EMERGENZA DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO
- ART. 12 VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 12 PENALITÀ
- ART. 13 PAGAMENTI
- ART. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
- ART. 15 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
- ART. 16 GARANZIE ASSICURATIVE
- ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 RECESSO DELL'APPALTANTE
- ART. 20 RISERVE E ACCORDO BONARIO
- ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 22 SUBAPPALTO
- ART. 23 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 24 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
- ART. 25 VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 26 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- ART. 27 CONTROVERSIE
- ART. 28 SPESE CONTRATTUALI
- ART. 29 TUTELA DEI DATI PERSONALI
- ART. 30 PATTO DI INTEGRITÀ
- ART. 31 PANTUFLAGE
- ART. 32 RINVIO A NORME VIGENTI
- ART. 33 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO



ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei sottoelencati rifiuti derivanti dall'attività didattica e di ricerca dell'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università"):
 - a) rifiuti sanitari a rischio infettivo e non (es: materiali monouso di laboratorio, biberon per gabbie, taglienti e pungenti);
 - b) carcasse di animali da ricerca congelate;
 - c) lettiere da stabulario (segatura, sabbia, terriccio, fogli assorbenti, ecc.);
 - d) mangimi derivanti dalla stabulazione di animali da ricerca (EER 16.03.06);
N.B.: trattasi di mangimi non utilizzati, non contaminati, scaduti, secchi, non putrescibili.
 - e) parti anatomiche umane o animali, con o senza liquido conservativo;
 - f) reflui costituiti da acqua con tracce di formalina, glutaraldeide, disinfettanti, detergenti e materiale biologico umano o animale, nonché colture cellulari: in sospensione, surnatanti di coltura, liquidi di lavaggio (EER 18.0106*, 18.02.05*);
 - g) sostanze stupefacenti (EER 18.01.09);
 - h) scatole destinate al trasporto ed alla consegna degli animali da ricerca (EER 20.03.07);
 - i) gabbie destinate alla stabulazione degli animali da ricerca (EER 20.03.07).
2. Costituiscono, altresì, oggetto del presente appalto:
 - a) n.2 servizi/anno di svuotamento di cisterne (ove presenti) contenenti liquidi contaminati da materiali biologici (es.: sangue, tessuti, cellule), incluso lo smaltimento dei medesimi;
 - b) n.3 trasporti/anno finalizzati alla distruzione di sostanze stupefacenti, espletate le procedure di legge a cura dei responsabili universitari detentori di dette sostanze.
3. I servizi di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere svolti presso le Unità Locali (di seguito "UU.LL.") dell'Università, in attività o di futura costituzione, oppure presso le sedi universitarie che abbiano esigenza di gestire detti rifiuti *una tantum*. Si richiama l'elenco delle Unità Locali riportato all'Allegato 2 al presente Capitolato.
4. I rifiuti verranno codificati dalle UU.LL. in base al D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Per ciascun rifiuto le UU.LL. sono tenute a compilare una scheda di omologa, da trasmettere al competente ufficio dell'Ateneo.
Alla scheda di omologa saranno allegati, per i rifiuti pericolosi, le schede di sicurezza delle componenti presenti in maggiore percentuale nei rifiuti medesimi.
Prima del conferimento del rifiuto, la scheda di omologa dovrà essere approvata dall'Appaltatore, il quale potrà anche effettuare una preventiva verifica sul rifiuto medesimo (es.: campionamento), senza alcun onere per l'Appaltante.



ART.2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2028, con possibilità di ulteriori due anni di opzione di proroga, come specificato all'art. 4 del presente Capitolato.

La durata del contratto decorrerà comunque a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

Si precisa che:

- a) qualora l'importo contrattuale triennale presunto e non garantito, stimato sulla base delle quantità di rifiuti riportate negli allegati al presente Capitolato, si esaurisca prima dei tre anni decorrenti dal verbale di avvio delle prestazioni, il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque concluso.
- b) qualora, invece, al termine del triennio l'importo presunto e non garantito triennale non sia totalmente utilizzato e quindi non sia ancora esaurito, il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque concluso.

Nelle ipotesi a) e b) è fatta comunque salva per l'Amministrazione Appaltante - a sua discrezione - la facoltà di attivare l'opzione di proroga biennale.

L'appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

ART.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo, presunto e non garantito, della spesa prevista per l'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 1 ammonta, al netto di I.V.A., a € 1.133.000,00, IVA esclusa, di cui € 679.800,00, IVA esclusa, per il contratto base triennale e € 453.200,00, IVA esclusa, per l'eventuale proroga opzionale di due anni.

Il prezzo del servizio aggiudicato dovrà intendersi comprensivo di tutte le attività in grado di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali così come descritte agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9.

Con riferimento alle opzioni di proroga e alle ulteriori variazioni di importo, si rimanda a quanto meglio specificato al successivo art. 4.

Essendo la produzione dei rifiuti in stretta connessione con le esigenze della didattica e della ricerca, le quantità di cui all'*Allegato 1* del presente capitolato devono intendersi presunte e non garantite.

Di conseguenza, l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore, potrà subire variazioni in diminuzione, per il mutare delle quantità conferite o del numero dei servizi di svuotamento e trasporto di prodotti annualmente richiesti.

ART.4 VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice. In caso di attivazione dell'opzione di proroga, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai



prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto base e già applicati allo stesso.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 453.200,00, al netto di Iva, come già indicato al precedente art. 3.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.

2. Proroga tecnica: la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.5 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il calcolo della variazione dei prezzi viene effettuato in coerenza con quanto previsto nella sezione III dell'Allegato II.2-bis al Codice, utilizzando gli indici disponibili al momento della rilevazione e quelli corrispondenti al mese del provvedimento di aggiudicazione.

A tal fine la Stazione appaltante verifica la variazione del prezzo con cadenza e modalità stabilite dalla normativa vigente.

Per le modalità di calcolo e verifica della variazione si rinvia al sopra richiamato allegato II.2-bis del Codice.

ART.6 UNITA' LOCALI (vedi Allegato 2)

Presso l'Appaltante sono attivate due tipologie di UU.LL., gestite da un delegato:

- U.L. alla quale afferiscono più strutture universitarie, ubicate in modo tale che il trasferimento dei rifiuti speciali prodotti da ciascuna struttura al deposito temporaneo non comporti l'attraversamento di una pubblica via;



- U.L. alla quale afferisce una singola struttura universitaria in grado di realizzare in proprio lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti.

Nell'*Allegato 3* al presente capitolato sono raccolte le *schede di omologa* relative ai rifiuti ordinariamente prodotti da ciascuna delle UU.LL..

Nel corso dell'appalto, ferme restando le tipologie di rifiuti elencate al punto 1 dell'art.1, potranno aggiungersi rifiuti con diversa codifica, previa predisposizione di un'apposita scheda di omologa a cura del delegato e del responsabile dell'U.L. produttrice.

ART.7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO 1 E 2a)

L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio dovrà comprendere:

- il prelievo dei rifiuti presso i depositi temporanei a qualunque piano ubicati;
- n. 2 svuotamenti della cisterna dell'Unità Locale UNIMI n.14 e di altre cisterne di eventuale futura attivazione;
- la movimentazione ed il carico dei rifiuti sui propri automezzi;
- il trasporto con automezzi autorizzati;
- l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva;
- il trattamento dei rifiuti secondo le normative in vigore;
- la fornitura, in base alle richieste delle singole UU.LL., dei contenitori e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio temporaneo ed al trasporto dei rifiuti prodotti;
- l'emissione del *formulario di identificazione del rifiuto* (FIR), art 193 D. Lgs. 3.4.2006 n. 152;
- l'invio della IV copia del FIR al competente ufficio dell'Università;
- la segnalazione all'Appaltante delle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento del servizio;
- l'effettuazione di sopralluoghi congiunti con l'Appaltante per la soluzione di eventuali problematiche;
- n. 3 trasporti/anno finalizzati alla distruzione di sostanze stupefacenti, espletate le procedure di legge a cura dei responsabili universitari che detengono dette sostanze;
- la consulenza ADR.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e le forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà indicare all'atto della stipula del contratto:

- il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'organizzazione del servizio;
- l'indirizzo e-mail al quale i delegati delle UU.LL. inoltreranno le richieste di fornitura e/o prelievo ed eventuali segnalazioni e/o reclami.



In particolare, l'Appaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- adeguata informazione ai propri operatori (es.: autisti) sulle modalità di svolgimento del servizio previste dal presente capitolato;
- l'impiego di automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente capitolato;
- la fornitura, in base alle richieste delle UU.LL., di contenitori omologati e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio provvisorio ed al trasporto dei rifiuti prodotti così come disposto dal successivo art.8;
- nel caso di fornitura non conforme, al fine di evitare l'applicazione delle penali di cui al successivo art.11, rettificare la fornitura entro *tre giorni lavorativi*;
- qualora lo ritenga necessario, per agevolare le operazioni di carico/scarico, la fornitura di bancali (es.: per lo smaltimento delle parti anatomiche);
- l'eventuale filmatura dei bancali;
- la tempestiva comunicazione ai delegati delle UU.LL. della data del prelievo su chiamata di cui all'art. 10;
- la tempestiva comunicazione ai delegati delle UU.LL. della data di esecuzione della fornitura;
- la fornitura di eventuale idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti;
- la movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei dell'Appaltante, a qualunque piano ubicati, ai propri mezzi di trasporto;
- il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (es.: carrelli, transpallet), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR;
- il trasporto dei rifiuti prelevati presso le UU.LL. dell'Università agli impianti di destinazione finale, con automezzi idonei, efficienti e forniti delle previste autorizzazioni di legge in relazione alle tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto;
- l'emissione dei FIR intestati alle singole UU.LL.;
- il ritiro in un'unica soluzione di tutti i rifiuti segnalati nelle singole richieste di prelievo;
- in caso di mancato ritiro, anche parziale, del quantitativo di rifiuti, il prelievo dei medesimi entro le 24 ore successive;
- il conferimento dei rifiuti prelevati esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- la gestione delle emergenze di cui al successivo art. 11;
- la segnalazione al competente ufficio dell'Università di ogni anomalia riscontrata nelle procedure di confezionamento e conferimento dei rifiuti da parte delle UU.LL.;
- l'effettuazione di sopralluoghi presso le UU.LL. per la soluzione di eventuali criticità connesse allo svolgimento del servizio;



- la restituzione, ai delegati, in formato digitale, dei FIR recanti il peso verificato, entro 3 giorni dal conferimento;
- l'invio alla casella mail del competente ufficio dell'Università delle pre-fatture necessarie all'emissione mensile delle fatture elettroniche relative ai prelievi effettuati. Ciascuna pre-fattura dovrà essere riferita ad un'unica U.L. e contenere ogni riferimento ai FIR fatturati ed alle tipologie di rifiuto smaltite;
- l'immediata comunicazione all'Appaltatore di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore deve, altresì, garantire:

per l'Unità Locale UNIMI N. 14 (Via della Commenda 19), presso la quale lo stoccaggio dei rifiuti liquidi di cui all'art. 1 punto 1 lett. f) viene realizzato mediante una cisterna della capacità di 1000 litri:

- l'impiego di idoneo automezzo provvisto di un sicuro sistema di aspirazione dei reflui;
- lo svuotamento della cisterna su chiamata.

ART.8 FORNITURE PER IL CONFEZIONAMENTO, LO STOCCAGGIO TEMPORANEO ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO 1

L'Appaltatore deve provvedere, su richiesta delle UU.LL., alla fornitura di contenitori omologati, idonei alla raccolta e al deposito temporaneo presso le UU.LL. ed al successivo trasporto dei rifiuti prodotti.

I contenitori forniti devono rispondere tassativamente, per tipologia e capacità, alle richieste inoltrate dalle UU.LL. dell'Università.

In particolare:

1. Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio ed il confezionamento di rifiuti sanitari - art. 1 punto 1 lett. a):

- contenitori di cartone omologati (es.: halipack) della capacità di 60 litri, prestampati, dotati di un sacchetto in polietilene per il contenimento di eventuali fuoriuscite di liquidi, idonei a garantire una portata di 6/7 kg;
- contenitori rigidi omologati ed integri, per aghi, lame, bisturi ed altri oggetti taglienti e pungenti della capacità minima di 1,5 litri;
- per ogni tipologia di rifiuti conferita, emissione del FIR precompilato ed intestato alle UU.LL. richiedenti il servizio.

N.B.: i contenitori di cui sopra devono essere differenziati se destinati alla raccolta dei rifiuti sanitari non infettivi; in tal caso devono recare ben visibile la scritta "RIFIUTI SANITARI NON A RISCHIO INFETTIVO".



2. **Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio di: carcasse di animali da ricerca congelate - lettiere da stabulario (es.: segatura, sabbia, terriccio, fogli assorbenti) - art. 1 punto 1 lett. b), c):**
 - contenitori rigidi omologati ed integri, antiurto, della capacità di 40 e di 60 litri, dotati di coperchi riapribili a tenuta e, qualora previsto dalla vigente normativa, di opportuna etichettatura;
 - per ogni tipologia di rifiuti conferita, emissione del FIR precompilato ed intestato alle UU.LL. richiedenti il servizio;

N.B.: i contenitori di cui sopra devono essere differenziati se destinati alla raccolta dei rifiuti sanitari non infettivi; in tal caso devono recare ben visibile la scritta "RIFIUTI SANITARI NON A RISCHIO INFETTIVO".

3. **Per il confezionamento e lo stoccaggio provvisorio di: mangimi derivanti dalla stabulazione di animali da ricerca (CER 16.03.04) - art. 1 punto 1 lett. d):**
 - *(non è prevista la fornitura di alcun contenitore, in quanto il rifiuto sarà confezionato in sacchi di polietilene da 110 litri a cura dei produttori del rifiuto);*
 - eventualmente, bancali per facilitare le operazioni di carico/scarico;
 - emissione del FIR precompilato ed intestato alle UU.LL. richiedenti il servizio.

4. **Per il confezionamento e lo stoccaggio provvisorio di: parti anatomiche umane o animali con o senza liquido conservativo (es.: formalina) - art. 1 punto 1 lett. e):**
 - per lo stoccaggio provvisorio: vasi monouso omologati ed integri, antiurto, dotati di tappo a tenuta, della capacità di 1, 3, 5 e 10 litri a seconda delle richieste inoltrate dalle UU.LL.;
 - **N.B.: per esigenze di stoccaggio la tipologia dei vasi forniti dovrà restare invariata per tutta la durata dell'appalto.**
 - per il conferimento ed il trasporto: contenitori rigidi omologati ed integri, antiurto, a sezione quadrata, puliti internamente ed esternamente, privi di scritte o etichette che possano ingenerare confusione circa il contenuto al momento dell'utilizzo, della capacità di 60 litri, dotati di coperchio riapribile a tenuta, di maniglie per la movimentazione;
 - etichette adesive da apporre sui singoli contenitori secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
 - emissione del FIR precompilato ed intestato all'UU.LL. richiedenti il servizio.

5. **Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio di: reflui costituiti da acqua con tracce di formalina, glutaraldeide, disinfettanti, detergenti e materiale biologico umano o animale; colture cellulari: in sospensione, surnatanti di coltura, liquidi di lavaggio (EER 18.0106*, 18.02.05*) - art. 1 punto 1 lett. f):**
 - contenitori a bocca stretta, omologati ed integri, antiurto, della capacità di 10 litri, dotati di sottotappo a pressione, di tappo a vite, di



maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente, privi di scritte o etichette in modo da non generare alcuna confusione sul loro contenuto al momento dell'utilizzo;

- etichette adesive da apporre sui singoli contenitori secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
- emissione del FIR precompilato ed intestato all'UU.LL. richiedenti il servizio.

N.B.: qualora la produzione di liquidi colturali non ne giustifichi la raccolta in taniche da 10 litri, l'Appaltatore dovrà fornire vasi monouso analoghi a quelli descritti al precedente punto 4, della capacità di 1 litro, da collocare nel numero massimo di due, nel contenitore di cartone omologato di cui al precedente punto 1.

6. Per il confezionamento ed il trasporto di: sostanze stupefacenti (EER 18.01.09) - art. 1 punto 1 lett. g):

- *(non è prevista la fornitura di alcun contenitore, in quanto il rifiuto sarà confezionamento a cura dei detentori in apposito imballo etichettato e sigillato secondo le indicazioni dell'Appaltatore);*
- emissione del FIR precompilato ed intestato alle UU.LL. richiedenti il servizio.

7. Per il confezionamento ed il trasporto di: scatole destinate al trasporto ed alla consegna degli animali da ricerca (EER 20.03.07) - art. 1 punto 1 lett. h):

- *(non è prevista la fornitura di alcun contenitore, in quanto il rifiuto sarà confezionato in sacchi di polietilene da 110 litri etichettati a cura dei produttori del rifiuto);*
- emissione del FIR precompilato ed intestato alle UU.LL. richiedenti il servizio.

8. Per il confezionamento ed il trasporto di: gabbie destinate alla stabulazione degli animali da ricerca (EER 20.03.07) - art. 1 punto 1 lett. i):

- *(non è prevista la fornitura di alcun contenitore, in quanto il rifiuto sarà confezionato in sacchi di polietilene da 110 litri etichettati a cura dei produttori del rifiuto);*
- emissione del FIR precompilato ed intestato all'UU.LL. richiedenti il servizio.

L'Appaltatore, qualora richiesto dalle UU.LL., è tenuto a reintegrare, contestualmente al prelievo, i contenitori pieni ritirati.

Le forniture di cui al presente articolo dovranno essere consegnate all'U.L. richiedente *entro e non oltre cinque giorni lavorativi* dalla data di richiesta inoltrata via mail con apposito modulo predisposto dall'Appaltante.



ART.9 OBBLIGHI DELL'APPALTANTE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO 1 e PUNTO 2

È obbligo dell'Appaltante:

- predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) ex art. 26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008;
- dare opportuna informazione dell'attivazione del contratto mediante pubblicazione del presente capitolato e della relativa modulistica sul sito web dell'Università.

È obbligo delle UU.LL. dell'Università:

- per ciascuna tipologia di rifiuto di cui si prevede la produzione, predisporre in formato elettronico, una *scheda di omologa* che il competente ufficio dell'Università sottoporrà all'approvazione dell'Appaltatore,
- chiedere il prelievo dei rifiuti sanitari a rischio infettivo entro cinque giorni naturali, successivi e continui dalla chiusura del contenitore;
- gestire i depositi temporanei dei rifiuti speciali;
- attenersi alle prescrizioni tecniche ed alle procedure operative concordate con l'Appaltatore;
- inoltrare le richieste di prelievo utilizzando il modulo predisposto dall'Università e concordato con l'Appaltatore;
- verificare la conformità delle forniture;
- utilizzare unicamente i contenitori omologati forniti dall'Appaltatore per la raccolta e lo stoccaggio di ciascuna delle tipologie di rifiuto di cui al presente capitolato;
- confezionare correttamente i rifiuti prodotti;
- nel caso di servizio programmato, comunicare preventivamente all'Appaltatore, via mail, il numero di contenitori da conferire;
- verificare la conformità delle forniture;
- verificare e sottoscrivere, al momento del prelievo, il FIR emesso dall'Appaltatore;
- provvedere alla tenuta del registro di carico e di scarico;
- individuare, di concerto con l'Appaltatore, le corrette procedure di confezionamento e conferimento delle singole tipologie di rifiuti speciali;

ART.10 TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART.1 PUNTO 1 E PUNTO 2

L'Appaltatore può realizzare il servizio:

- su chiamata, in base alle richieste di prelievo di volta in volta inoltrate dalle singole UU.LL. dell'Università, comunicando via mail la data del prelievo con almeno *due giorni lavorativi* di preavviso. Il servizio di prelievo su chiamata dovrà essere effettuato comunque entro massimo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta;
- concordando preventivamente con le UU.LL. la frequenza dei prelievi mediante la predisposizione di un apposito programma (es.: settimanale, quindicinale, mensile).



Si precisa che in caso di produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo in quantità superiore a 240 litri, è necessario concordare con i delegati di U.L. una frequenza che garantisca il prelievo dei rifiuti medesimi entro cinque giorni dalla data di chiusura dei contenitori.

Nel caso in cui la produzione di rifiuti sia superiore alle previsioni rendendo insufficiente il prelievo programmato, l'Appaltatore dovrà effettuare il servizio secondo le modalità del prelievo su chiamata.

ART.11 PRELIEVO IN EMERGENZA DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO 1 E PUNTO 1 lett. a)

L'Appaltatore deve garantire il prelievo dei rifiuti stoccati nel deposito temporaneo di una o più UU.LL. quando queste e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da una emergenza (es.: perdite e sversamento di sostanze chimiche o inquinanti, allagamenti, incendio, fughe di gas). I tempi per l'esecuzione del prelievo in emergenza saranno, di volta in volta, concordati con l'Appaltante.

ART.12 VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Durante il periodo di vigenza contrattuale, senza alcun incremento dei costi del servizio, l'Appaltante si riserva la facoltà di variare le modalità operative per adeguarsi a nuove disposizioni normative o per garantire l'efficienza e l'economicità del servizio.

ART.13 PENALITÀ

Si richiama l'art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il quale troverà piena applicazione nel presente appalto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente Capitolato, o disposti con ordine di servizio in corso di esecuzione, sarà applicata all'Affidatario una penale pari all'0,5% dell'importo netto contrattuale.

Per la mancata consegna delle relazioni ex commi 2 e 3, art. 1, dell'All. II.03 al Codice, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 100,00, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della documentazione.

Per il mancato rispetto degli obblighi di assunzione di cui all'art.1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice, verrà applicata una penale tassativa pari all' 1% (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui la somma delle penali applicate nel corso del rapporto ecceda il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, si procederà alla risoluzione di diritto come prevista dall'ART. 19.

Si precisa che l'applicazione delle penali verrà disposta su insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in presenza di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Affidatario.

Dato atto della generale applicazione dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltante sarà legittimato altresì ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali specifiche nei casi di inadempimento contrattuale di seguito riportati.

1. Misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro



Il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro contenute nel DUVRI, predisposto dal competente ufficio dell'Università, determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 2.500,00.

2. Forniture essenziali allo svolgimento del servizio

Le forniture di cui all'art. 8 dovranno essere consegnate all'U.L. richiedente *entro e non oltre cinque giorni lavorativi* dalla data di richiesta inoltrata via mail con apposito modulo predisposto dall'Appaltante.

Scaduto il quinto giorno dalla data di inoltro della richiesta di fornitura, verrà applicata la penale pecuniaria dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

3. Forniture non conformi

Qualora l'appaltante fornisca:

- contenitori non omologati, non puliti internamente ed esternamente (es.: recanti scritte o etichette che possano ingenerare confusione nella fase di raccolta dei rifiuti o contaminati da residui) o diversi per tipologia e capacità da quelli richiesti dalle UU.LL. e previsti dal precedente art. 8, verrà applicata la penale pecuniaria di € 250,00 per ciascuna fornitura non conforme.

La sanzione non si applica nel caso in cui l'Appaltatore rettifichi la fornitura non conforme entro il termine di *tre giorni lavorativi*.

4. Servizio di prelievo programmato

L'Aggiudicatario deve garantire il prelievo in base al programma concordato con le UU.LL. Il mancato rispetto del programma comporterà l'applicazione di una penale pecuniaria dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

È fatta salva la possibilità per l'Appaltatore di dare immediata comunicazione all'U.L. interessata che l'inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore.

La comunicazione pertanto deve essere effettuata contestualmente al verificarsi della causa ostativa suddetta e deve essere garantito il prelievo entro i *tre giorni lavorativi* successivi, preavvisando il delegato dell'U.L. medesima.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi al termine su indicato (immediata comunicazione dell'impedimento per causa di forza maggiore e/o prelievo entro tre giorni successivi), verrà altresì applicata una penale pecuniaria dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

N.B.: in caso di produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo è necessario concordare con i delegati di U.L. una frequenza che garantisca il prelievo dei rifiuti medesimi *entro cinque giorni* dalla chiusura del contenitore.

5. Per il servizio di prelievo, di cui al precedente art. 10, su chiamata, i termini di effettuazione e le penalità sono i seguenti:

- *entro cinque giorni lavorativi* dalla richiesta di prelievo inoltrata dall'U.L.
Trascorso il termine su indicato, la penale pecuniaria per ritardato



adempimento è stabilita nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

È fatta salva la possibilità per l'Appaltatore di dare immediata comunicazione all'U.L. interessata che l'inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore. La comunicazione pertanto deve essere effettuata contestualmente al verificarsi della causa ostativa suddetta e deve essere garantito il prelievo entro i *tre giorni lavorativi* successivi, preavvisando il delegato dell'U.L. medesima.

Si ricorda che sussistono degli adempimenti comunicativi dei dati dell'affidatario e dell'appalto nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi delle vigenti normative.

L'Affidatario si impegna, pertanto, a comunicare al RUP, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui servizi oggetto del presente atto.

Sarà applicata una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'invio delle comunicazioni all'ANAC.

Le inadempienze verranno contestate all'Affidatario a mezzo pec, con espressa indicazione dell'applicazione della relativa penale prevista.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà, a mezzo pec, per iscritto l'eventuale infrazione. Decorso tale termine, l'Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento di una quota della fideiussione pari all'ammontare della penale comminata.

È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

ART.14 PAGAMENTI

L'Appaltatore fatturerà con cadenza mensile i servizi prestati e regolarmente eseguiti fino a quel momento.

Le relative fatture emesse dall'Appaltante e trasmesse tramite Sistema di Interscambio saranno liquidate entro 60 gg dalla data di accettazione da parte del RUP, ovvero dalla relativa emissione dei certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023. Il suddetto termine di pagamento viene così stabilito, in ragione della necessità di ricevere i formulari di identificazione del rifiuto indispensabili per il controllo delle fatture.

Ciascuna fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- Intestazione: Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151;
- Codice amministrazione destinataria: AGN41C;



- Il CIG (che verrà comunicato successivamente) dovrà essere obbligatoriamente riportato nella sezione “Dati del contratto” o in alternativa “Dati dell’ordine di acquisto”;
- L’oggetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad identificare il servizio effettuato ed i rifiuti prelevati;
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti).

Si precisa che ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 verrà operata - sull’importo netto progressivo delle prestazioni in fattura - una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.

ART.15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto e nei relativi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Appaltante.

L’Appaltatore è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall’inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato d’Appalto;
- dall’inosservanza delle direttive impartite dall’Appaltante per l’esecuzione del servizio.

La responsabilità dell’Appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell’esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l’eventuale risoluzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell’Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall’esecuzione degli interventi di cui sopra.



ART.16 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

L'Appaltatore, inoltre, durante l'esecuzione del servizio, dovrà tener conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto - per tutta la durata del contratto - il contratto collettivo indicato dall'Appaltante negli atti di gara o un differente contratto collettivo, che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi degli artt. degli artt. 102, comma 1, lettera b) e 119, comma 7, l'Appaltatore garantisce altresì che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Si obbliga altresì a rispettare le previsioni di cui all'art. 11, commi 1,2, 3, 4, del D.lgs. n. 36/2023.

ART.17 GARANZIE ASSICURATIVE (RCT/RCO)

Qualora l'Appaltatore non ne sia già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni dell'Appaltante o di terzi, causati da dipendenti e/o automezzi durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto per un massimale minimo per sinistro di:

- € 2.500.000,00 per il servizio di cui al presente capitolato.

- € 1.000.000,00 in relazione all'attività dei dipendenti.

In caso di subappalto le prescrizioni di cui sopra si applicheranno anche al subappaltatore.

ART.18 GARANZIA DEFINITIVA

La società aggiudicataria, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Amministrazione Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all'Amministrazione Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico - Decreto ministeriale 16/09/2022, n. 193, con la specifica che la garanzia è comunque rilasciata in conformità all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Sarà rilasciata per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse.



Ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione delle certificazioni, oppure di copia della stessa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale depositato a norma di legge, sottoscritta dal Legale Rappresentante.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente ed automaticamente svincolata, in misura del 26% annuo, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo contrattuale (triennale/biennale) presunto e non garantito, a condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Università, di apposito documento rilasciato dal Direttore dell'esecuzione, attestante la regolare esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni naturali, consecutivi e continui, al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte dell'Amministrazione, che aggiudica la procedura al concorrente che segue in graduatoria.

ART.19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Torva applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché l'art. 1453 del c.c..

L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto d'appalto e quando ne venga compromessa la loro



tempestiva esecuzione e la buona riuscita, nonché nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento del valore del contratto, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per l'affidamento finalizzato al completamento dei servizi stessi.

Potrà essere richiesta la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., anche in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva.

In caso di risoluzioni per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, ossia per inadempimenti tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, assegnando un termine di 15 giorni per presentare le controdeduzioni. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Nei casi diversi dal grave inadempimento, in cui l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione assegna un termine all'appaltatore che, salvo i casi d'urgenza, è pari a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Segnatamente, la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata dall'indirizzo PEC unimi@postecert.it.

Si precisa che la valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- 1) L'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste all'art. 11 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità;
- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto.
- 6) l'importo pattuito per l'esecuzione del servizio ed aggiudicato dai competenti organi dell'Università risulti già interamente corrisposto prima della prevista scadenza del contratto d'appalto, qualora non si proceda con l'opzione biennale di proroga;



7) l'Appaltatore perda, prima o in corso di contratto, i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio (es.: revoca o annullamento o modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti).

Nei casi di cui all'art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte della Società aggiudicataria, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite per unimi@postecert.it.

In caso di risoluzione l'Amministrazione Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui al Art. 16, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si precisa, però, che la stazione appaltante si riserva di valutare la necessità, in ragione delle condizioni di mercato o di ulteriori circostanze rilevanti, di modificare le condizioni del nuovo affidamento in accordo con l'operatore economico interpellato.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

ART.20 RECESSO DELL'APPALTANTE

Trova applicazione l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore di eventuali materiali utili esistenti in deposito, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Si richiama quanto previsto all'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore a mezzo pec info@postecert.it con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verificherà la regolarità dei servizi.



ART.21 RISERVE E ACCORDO BONARIO

L'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili.

Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 34 e 7 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/23.

Trova piena applicazione la disciplina di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023, che qui si richiamano.

Altresì, con riferimento all'istituto della Transazione, si richiama l'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART.22 CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti è vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 120 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

È vietata all'Affidatario qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla Committente. Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. La bozza dell'atto dovrà essere preventivamente approvata dalla Committente. Le cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per più fatture già emesse a fronte di certificati di pagamento del RUP. Non sono possibili cessioni dell'intero credito.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovrà essere specificato nella comunicazione che si tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non è richiesto atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

ART.23 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119, del D.Lgs. n. 36/2023.

Secondo l'art. 119 c.17 del Codice, le prestazioni per cui è previsto il subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche



caratteristiche delle prestazioni in affidamento e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle stesse in fase esecutiva e più in generale al fine di garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'All. I.1., in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o per una percentuale differente, indicata dall'Appaltatore in sede di gara, purché tale deroga sia motivatamente giustificata dall'oggetto o dalle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'Art. 119, c. 2-bis del D.Lgs. 36/2023 nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'All. II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, c. 2.

Ai sensi degli artt. 102, comma 1, lettera b) e 119, comma 7 del Codice, l'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione da parte dei subappaltatori della normativa relativa ai CCNL applicabili, così come disposta all'art. 119, comma 12 del Codice. Nello specifico, ai sensi dell'art. 119, c. 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 il subappalto si considera operativo solo dopo aver acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Amministrazione Appaltante pagherà il corrispettivo direttamente all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, pertanto, trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



È fatta salva l'applicazione dell'art. 119, comma 11, del Codice, nel qual caso l'amministrazione appaltante pagherà direttamente il subappaltatore. Segnatamente le ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore sono le seguenti:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART.24 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 Capo II - art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.

ART.25 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione sottoscritto dall'Appaltatore.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuati gli accertamenti sulla regolarità e completezza delle prestazioni, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto anche dall'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 Capo II del D.Lgs. n. 36/23.

ART.26 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del Codice, il servizio oggetto della presente gara sarà sottoposto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. Tale attività verrà svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini e previsioni previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto, ai sensi dell'art. 36 dell'All. II.14 - Capo II - del D.Lgs. n. 36/23.



La verifica di conformità è conclusa entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente articolo 13, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Ai sensi dell'art 37 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/23, il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo ai verbali delle operazioni di conformità; la certificazione di conformità.

Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART.27 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto, trova applicazione l'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si precisa, però, che la stazione appaltante si riserva di valutare la necessità, in ragione delle condizioni di mercato o di



ulteriori circostanze rilevanti, di modificare le condizioni del nuovo affidamento in accordo con l'operatore economico interpellato.

Si richiama l'applicabilità dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, anche con riferimento alle altre fattispecie previste nello stesso.

ART.28 CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART.29 SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese dell'eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART.30 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

ART.31 PATTO DI INTEGRITÀ'

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accentandolo in ogni sua parte

ART.32 PANTUFLAGE

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

ART.33 RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

ART.34 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO [omissis]

Il presente Capitolato d'Appalto consta di 32 articoli.

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

- Allegato 1 Quantità presunte e non garantite - Importi a base di gara
- Allegato 2 Elenco delle Unità Locali dell'Università degli Studi di Milano
- Allegato 3 Schede di omologa relative ai rifiuti ordinariamente prodotti dalle UU.LL. dell'Università degli Studi di Milano